

Il chiarimento nel decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Fannulloni, via l'indennità

Chi non accetta un lavoro perde l'aiuto Inps

DI DANIELE CIRIOLI

Stop fannulloni a carico dello stato sociale. Chi intasca un'indennità Inps e rifiuta un'offerta di lavoro con retribuzione superiore del 20% all'indennità fruita può incorrere nella decadenza dal diritto all'ammortizzatore in godimento (Naspi, Dis-Coll, Cig ecc.). Lo stabilisce, tra l'altro, il dm 10/4/2018 pubblicato in G.U. n. 162/2018, che completa le «misure di condizionalità» della riforma Jobs act quale regime sanzionatorio per i beneficiari di ammortizzatori sociali. Ai sensi delle nuove norme, l'offerta di lavoro congrua dipende da tre fattori: corrispondenza delle competenze del lavoratore; distanza luogo di lavoro, durata disoccupazione. Per chi intasca la Naspi o altre indennità entra in gioco un quarto fattore: la retribuzione, che deve superare del 20% l'indennità intasata. Con l'entrata in vigore delle nuove norme cesseranno di essere operative le misure della legge Fornero. Le «misure di condizionalità» (necessarie

I requisiti dell'offerta congrua			
Durata disoccupazione	Fino a 6 mesi	Da 6 a 12 mesi	Oltre 12 mesi
Coerenza professionale	Settori individuati nel patto di servizio	Settori contigui a quelli del patto di servizio	Altri settori
Distanza dal domicilio	50 Km/80 minuti	50 Km/80 minuti	80 Km/100 minuti
Retribuzione (1)	Maggiore di 1,2 volte l'indennità percepita		

(1) Solo se il disoccupato è percettore di misure a sostegno del reddito

a conservare il diritto alle prestazioni a carico dello stato) sono di tre tipi: partecipazione a iniziative per rafforzare le competenze; partecipazione a iniziative formative e politica attiva; accettazione offerta congrua di lavoro. Tutte le misure sono operative in pieno, eccetto l'ultima che lo è in via transitoria in attesa della ridefinizione (cui provvede il dm) con le regole Fornero, in base alle quali l'offerta è congrua se il lavoro è inquadrato al livello retributivo superiore di almeno il 20% l'importo dell'indennità percepita. Il decreto (ri)definisce la «offerta

di lavoro congrua» sulla base di tre fattori: a) durata della disoccupazione; b) coerenza con esperienze e competenze maturate dal soggetto disoccupato; c) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento con mezzi pubblici. Se il soggetto è percettore di Naspi, Dis-Coll o altro ammortizzatore si aggiunge un quarto fattore: la retribuzione, che deve essere almeno il 20% più alta dell'indennità in godimento. È congrua, inoltre, l'offerta che contestualmente: sia a tempo indeterminato o a termine o di somministrazione di durata di almeno tre mesi;

sia a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore all'80% dell'ultimo contratto di lavoro; preveda una retribuzione non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva. La durata della disoccupazione va dal giorno in cui è presentata la dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro (Did) fino al giorno di proposta dell'offerta; per le competenze entra in gioco il «patto di servizio personalizzato», che racchiude la profilazione e il percorso di reinserimento disoccupato, sottoscritto con il centro per l'impiego entro 30 giorni dalla Did.